



Convitto Nazionale "Pietro Giannone" e scuole annesse

Piazza Roma, 27 82100 Benevento- Tel. 0824 21713 - Fax 0824 19909539
C.F. 80002810622 - Codice Meccanografico **BNVC01000A** codice univoco UFGPI
C.F. 80004690626 - Codice Meccanografico BNMM00800N
E-mail: bnvc01000a@istruzione.it - bnvc01000a@pec.istruzione.it
Url: www.convittonazionalebn.edu.it

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 3 novembre 2021 con delibera n° 1/2021

Premessa.

I Convitti Nazionali, istituiti con Regio Decreto 6 maggio 1923 n° 1054 (art. da 118 a 141 – *Ordinamento della istruzione media e dei Convitti Nazionali G.U. 2 giugno 1923 n. 129*), sono:

- Istituti pubblici con piena personalità giuridica;
- Sottoposti all'alta vigilanza del Ministero dell'Istruzione;
- Patrimonio della Pubblica Istruzione e si occupano di curare la educazione e lo sviluppo intellettuale e fisico dei giovani che vi sono accolti;
- Amministrati da un consiglio di Amministrazione nominato con Decreto del Ministro della pubblica istruzione (D.L. 16/04/1994 n° 297) composto:
 - dal Rettore- Dirigente Scolastico con funzioni di Presidente;
 - da due delegati, l'uno del consiglio provinciale e l'altro del consiglio comunale del luogo dove ha sede il convitto, scelti dai consigli medesimi anche fuori del loro seno;
 - da due persone nominate dal Ministro dell'istruzione una delle quali scelta fra il personale dirigente ed insegnante delle scuole frequentate dai convittori;
 - da un funzionario dell'amministrazione finanziaria, designato dall'intendente di finanza della provincia.

I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il loro ufficio è gratuito.

Il Decreto 28 agosto 2018 n. 129 all'art.28 statuisce che la gestione amministrativo - contabile dei convitti è disciplinata dalla normativa vigente in materia di contabilità e finanza pubblica e da apposito Regolamento adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione e sottoposto all'approvazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Essa si conforma, altresì, alle regole e ai meccanismi contabili stabiliti dal codice civile, con i registri e libri ausiliari che si rendono necessari. Con riferimento al parere del 24.07.2019 del Consiglio di Stato chiamato dal MIUR ad esprimersi circa le prerogative del Consiglio di Amministrazione alla luce delle norme intervenute successivamente al D.Lgs. 297 del 1994 (Artt.204 e 205) - quali l'art. 25 del D.Lgs. n. 165 del 2001 che ha attribuito la qualifica dirigenziale ai capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative definendo il ruolo del dirigente scolastico e le competenze ad esso attribuite in linea con il principio di separazione tra competenze ed organi di indirizzo politico-amministrativo e competenze ed organi di gestione, e la Legge 15 marzo 1997 n. 59 il cui art. 21 ha riconosciuto l'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi precisando che le disposizioni del suddetto articolo sono applicabili anche agli istituti educativi tenendo conto delle loro specificità ordinamentali - devono ritenersi intestate al predetto organo collegiale le prerogative relative alla delibera sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo, alla misura delle rette e di ogni altra contribuzione, alla cura della conservazione e incremento del patrimonio, alla vigilanza sul Rettore e, per suo tramite, sul restante personale di ogni categoria e grado e sul funzionamento del convitto e delle scuole mentre devono ritenersi attribuite all'organo dirigenziale le competenze relative ai contratti e convenzioni di qualsiasi natura e alle azioni da promuovere o sostenere in giudizio. L'art. 28 comma 1 del Decreto n. 129/2018 stabilisce che *"La gestione amministrativo-contabile dei convitti e degli educandi è autonoma e separata da quella delle istituzioni scolastiche annesse ai medesimi"* mentre al comma 4 dello stesso articolo è stabilito che *"La gestione amministrativo-contabile dei convitti e degli educandi è disciplinata dalla normativa vigente in materia di contabilità e finanza pubblica e da apposito regolamento, adottato con delibera del Consiglio di amministrazione e sottoposto all'approvazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Essa si conforma, altresì, alle regole e ai meccanismi contabili stabiliti dal codice civile, con i registri e libri ausiliari che si rendono necessari."* Pertanto, ai sensi dell'articolo 28 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129, il Consiglio di Amministrazione del Convitto Nazionale "Pietro Giannone" di Benevento nella seduta del 14 marzo 2019 con delibera n.46/2019 ha approvato il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile del Convitto Nazionale "Pietro Giannone" di Benevento. Detto Regolamento, al quale si rimanda integralmente, è stato poi modificato con delibera n. 171 /2020 del Consiglio di Amministrazione del Convitto Nazionale "Pietro Giannone" di Benevento nella seduta del 18 dicembre 2020 e inviato, ai sensi dell'art. 28 comma 4 del Regolamento n. 129/2018, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per la prevista approvazione.

Art. 1 – Principali compiti e funzioni

Il Consiglio di Amministrazione:

- elabora e adotta gli indirizzi generali per la gestione del Convitto;
- adotta la delibera di approvazione del Bilancio di Previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento e la delibera di approvazione del Conto Consuntivo entro il 30 aprile dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce; stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico; tra l'altro, decide sulle iniziative relative agli acquisti, al rinnovo e alla conservazione dei beni necessari alla vita della scuola; determina, inoltre, le forme di eventuale autofinanziamento della stessa;
- fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di classe, ha potere deliberante sull'organizzazione e sulla programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per quanto riguarda i compiti e le funzioni che l'autonomia scolastica attribuisce alle singole scuole;
- adotta il Piano Triennale dell'Offerta Formativa elaborato e proposto dal Collegio dei docenti; cura e controlla che il Bilancio di Previsione sia coerente con il suddetto Piano (PTOF); decide in merito alla partecipazione del Convitto ad attività culturali e sportive;
- elabora e adotta il regolamento interno dell'Istituto, nonché il regolamento del Consiglio stesso;
- delibera in ordine all'attività negoziale

Art. 2 – Luoghi di riunione

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione del Convitto si svolgono nella sede del Convitto Nazionale "P. Giannone".

Art.3- Programmazione delle attività

Il Consiglio di amministrazione programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando in date, prestabilite in linea di massima, la discussione degli argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri.

Art.4 - Svolgimento coordinato dell'attività degli organi collegiali

Il Consiglio di Amministrazione opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie.

Art.5 –Composizione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione del Convitto è formato da:

- Il Rettore / Dirigente scolastico
- Un rappresentante del Comune di Benevento;
- Un rappresentante della Provincia di Benevento;
- Un rappresentante dell'Agenzia delle Entrate,
- Due rappresentanti del Ministero dell'Istruzione

Esso si riunisce su convocazione del Rettore/Dirigente scolastico tutte le volte che sarà necessario, con un preavviso di almeno cinque giorni. Possono partecipare alle riunioni anche il Referente del Collegio degli educatori e il D.S.G.A. senza diritto di voto. (R.D. n. 2009/1925)

Art. 6- Validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione

Le riunioni sono dichiarate valide dal Presidente, dopo la constatazione della regolarità delle convocazioni, se all'ora indicata negli avvisi di convocazione sono presenti la metà più uno dei componenti in carica; non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora sostituiti. Il numero legale deve sussistere all'inizio della seduta e può essere verificato a richiesta, nel corso della stessa.

Art.7 - Discussione dell'ordine del giorno

Il presidente individua tra i membri del Consiglio il segretario della seduta. È compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all'O.d.G. nella successione in cui compaiono nell'avviso di convocazione. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta di un componente del Consiglio, previa approvazione a maggioranza. Per discutere o votare su argomenti che non siano all'ordine del giorno è necessaria una deliberazione approvata con una maggioranza di due terzi dei componenti.

In caso di aggiornamento della seduta dovrà essere mantenuto lo stesso O.d.G., salvo eventuali integrazioni. A conclusione di ogni seduta del C.d.A. i singoli consiglieri possono indicare argomenti da inserire nell'O.d.G. della riunione successiva.

Art.8 - Mozione d'ordine

Prima della discussione di un argomento all'O.d.G., ciascuno dei componenti presenti alla seduta può presentare una mozione d'ordine per il non svolgimento della predetta discussione (questione pregiudiziale) oppure perché la discussione dell'argomento stesso sia rinviata (questione sospensiva).

La questione sospensiva può essere posta anche durante la discussione. Sulla mozione d'ordine possono prendere la parola due consiglieri, di cui uno favorevole e l'altro contrario, per illustrare, rispettando il termine previsto per tutti gli interventi, le rispettive posizioni.

Sulla mozione d'ordine il Consiglio si pronuncia a maggioranza con voto palese.

Art.9 - Dichiarazione di voto e votazioni

Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i votanti possono esprimere brevemente i motivi per i quali voteranno a favore o contro l'oggetto della votazione o i motivi per i quali si asterranno. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta.

Le votazioni si esprimono in modo palese peralzata di mano ovvero per appello nominale, quando lo richiedono il Presidente o un consigliere.

Le sole votazioni concernenti persone si esprimono a scrutinio segreto.

La votazione non può aver luogo in caso di mancanza del numero legale.

I consiglieri che si astengono dal voto sono computati nel numero necessario per rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità, per le votazioni palesemente espresse, prevale il voto del Presidente.

La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non può essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi sia diverso da quello dei votanti.

Art.10 - Processo verbale

Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell'adunanza (data, ora e luogo della riunione, chi presiede, chi svolge la funzione di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nomi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti).

Per ogni punto all'O.d.G. si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse durante il dibattito, quindi si dà conto dell'esito della votazione (numero dei presenti, numero dei votanti, numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti e nulli).

Nel verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di votazione seguito. Un membro del Consiglio può chiedere che a verbale risulti la volontà espressa da ogni singolo membro sulla materia oggetto della deliberazione.

I membri del Consiglio hanno facoltà di produrre il testo di una loro dichiarazione da trascrivere a cura del segretario sul verbale. I verbali delle sedute sono prodotti con programmi informatici, con pagine numerate, timbrate e firmate dal Rettore/ Dirigente Scolastico per vidimazione e poi rilegati. I verbali sono numerati progressivamente nell'ambito del triennio di validità del Consiglio.

Il processo verbale viene letto e approvato al termine della seduta. Quando ciò non è possibile per ragioni di tempo si approverà prima dell'inizio della seduta immediatamente successiva.

Art.11 - Surroga di membri cessati e decadenza

Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa si procede secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

I membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata del Consiglio.

Decadenza



I membri del Consiglio sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per la loro individuazione o non intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi. Spetta al Consiglio vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati.

Art.12- Dimissioni

I componenti del Consiglio di Amministrazione possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni sono date per iscritto.

E' ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi al Consiglio che prende atto delle dimissioni.

In prima istanza il Consiglio può invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito.

Una volta che il Consiglio abbia preso atto delle dimissioni, queste divengono definitive e irrevocabili.

Il membro dimissionario, fino al momento della presa d'atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo dell'Organo Collegiale e, quindi, va computato nel numero dei componenti l'Organo Collegiale medesimo.

Art.13 - Presenza alle riunioni

La presenza alle riunioni ordinarie e straordinarie è obbligatoria per tutti i consiglieri.

Chi fosse impedito a partecipare deve darne comunicazione telefonica alla Direzione e, se richiesta, motivazione scritta al Presidente dell'Organo Collegiale.

I membri che non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive sono considerati decaduti.

ART. 14- Validità

Il presente Regolamento decorre dalla data di esecutività della delibera di approvazione del Consiglio di Amministrazione ed ha validità fino a diverse determinazioni formalmente assunte dallo stesso organo.

ART. 15 – Pubblicazione

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web del Convitto Nazionale "Pietro Giannone" di Benevento e scuole annesse.